

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. S. 1687 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	80
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83
Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. S. 1818 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Stelio Mangiameli, Roberto Bin e Giandomenico Falcon ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	82

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

##### La seduta comincia alle 9.10.

**Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.**

**S. 1687 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del Senato).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, richiamando i contenuti della relazione svolta nella riunione della Commissione del 26 marzo scorso, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, con la quale si invitano le Commissioni a verificare la possibilità di introdurre nel codice delle leggi antimafia meccanismi grazie ai quali assicurare che almeno parte delle somme e dei beni confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti nel patrimonio degli enti territoriali danneggiati dalle attività illecite e reimpiegati in tali territori (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative.****S. 1818 Governo.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere – per i profili di competenza – alla Commissione affari costituzionali del Senato sul decreto-legge n. 27 del 2015, che reca disposizioni urgenti finalizzate a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni amministrative.

Il decreto in esame, composto di due articoli, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, introducendovi la possibilità di celebrare le elezioni regionali anche oltre il termine dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare e, precisamente, anche « nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori ».

L'intervento normativo, come si evince dalla relazione illustrativa, si è reso necessario al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data (election day ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.

Come precisa la relazione illustrativa del provvedimento, le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, mentre il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni interessate dovrebbe tenersi entro il 27 maggio 2015.

La necessità dell'intervento legislativo deriverebbe dunque – come precisa la relazione di accompagnamento – dall'impossibilità di individuare una data di votazione idonea prima del 31 maggio 2015, per la coincidenza del primo o del secondo turno con festività religiose o civili o altre ricorrenze.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento in oggetto appare riconducibile all'articolo 122, primo comma, della Costituzione che – nel riservare alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali – dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi ».

Con riferimento poi alla individuazione in concreto della data delle elezioni regionali, si ricorda che, ove la regione non abbia provveduto ad adottare la propria legge elettorale, tale data è stabilita dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (ex-Commissario del Governo).

Con riferimento alle elezioni regionali del 2015, è questo il caso della regione Liguria.

Qualora invece la legge elettorale regionale preveda che la convocazione dei comizi sia rimessa al Presidente della Giunta regionale, è necessario, affinché il rinnovo degli organi regionali avvenga nella data individuata dal Consiglio dei ministri, un atto di adesione delle regioni interessate.

Con riferimento alle elezioni regionali per l'anno 2015, le leggi elettorali delle regioni Campania, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria prevedono che esse siano indette con decreto del presidente della Giunta regionale in carica. Per tutte queste regioni, dunque, affinché le elezioni regionali si tengano nella data individuata dal Consiglio dei ministri, è necessario che il decreto regionale di indizione delle elezioni recepisca la suddetta data.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere formulata

dalla relatrice, osserva come il decreto-legge all'esame sia rispettoso delle competenze regionali in materia di sistema elettorale in quanto non provvede esso stesso a stabilire la data delle consultazioni elettorali, ma si limita ad intervenire sulla legge statale di principio (legge n. 165 del 2004) in materia di durata degli organi elettivi regionali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.**

**Audizione dei professori Stelio Mangiameli, Roberto Bin e Giandomenico Falcon.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stelio MANGIAMELI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo, direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie*, Roberto BIN, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Ferrara* e Giandomenico FALCON, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trento*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori per le loro relazioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO 1

**Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (S. 1687 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1687, recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento incidono prevalentemente su un complesso di ambiti materiali, quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordine pubblico e la sicurezza, l'ordinamento civile e penale; la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e p) della Costituzione;

valutata favorevolmente la disposizione contenuta all'articolo 16, recante modifiche all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che – intervenendo sui criteri di destinazione degli immobili dei quali sia venuta a disporre l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – prevede che gli immobili possano essere assegnati agli enti locali, fermo restando l'obbligo di reimpiego dei proventi ricavati in attività sociali, anche per lo svolgimento di attività di natura economica;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 34 del 2012 ha incidentalmente affermato che: « La restituzione

alle collettività territoriali – le quali sopportano il costo più alto dell'« emergenza mafiosa » – delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta, (...), uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni ed a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità »;

rammentato, a tale proposito, che l'articolo 48 del citato codice delle leggi antimafia prevede che le somme di denaro confiscate, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili e le somme ricavate dal recupero dei crediti personali siano versate dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Fondo unico giustizia; che i beni aziendali siano mantenuti al patrimonio dello Stato e che i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei suddetti beni affluiscono sempre al Fondo unico giustizia; che solo i beni immobili siano invece trasferiti in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che, nel caso in cui si proceda alla vendita degli immobili per non aver provveduto gli enti territoriali alla destinazione dei beni in questione, le somme ricavate dalla vendita confluiscono ancora una volta al Fondo unico giustizia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

verifichino le Commissioni la possibilità di introdurre, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, meccanismi grazie ai quali assicurare che almeno parte dei beni e delle

somme illecitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali che formano oggetto di confisca, siano trasferiti al patrimonio degli enti territoriali nei quali l'attività illecita ha avuto luogo, al fine di assicurare il reimpiego nei territori in questione.

ALLEGATO 2

**Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative  
(S. 1818 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1818, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative;

ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi » regionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**